

ALLEGATO "A" Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 22.09.2010

REGOLAMENTO SERVIZIO ABITATIVO

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'ESU di Verona in applicazione e secondo le disposizioni di cui all'art. 25 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, provvede alla gestione ed al funzionamento del servizio abitativo.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'utilizzo degli alloggi e definisce gli obblighi e i diritti degli assegnatari.
3. Il bando di concorso annuale, pubblicato ai sensi del comma 3, art. 25, legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, nonché del Piano Annuale degli Interventi di Attuazione dello Studio Universitario dell'Anno Accademico di riferimento, individua gli immobili assoggettati al presente Regolamento.
4. I dati personali acquisiti nell'ambito delle procedure di gestione del servizio abitativo sono trattati secondo il dettato di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Le condizioni tariffarie esposte sono quelle vigenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento. L'ESU di Verona ha la facoltà di apportare modifiche alle stesse in funzione di eventuali nuove deliberazioni in argomento, assunte dalla Giunta Regionale.

Art. 2 – DOMANDE DI POSTO LETTO

1. Ai posti letto gestiti dall'ESU di Verona si accede per concorso pubblico secondo le disposizioni deliberate annualmente dalla Giunta Regionale.
2. Il periodo di assegnazione del posto letto è di 10 mesi per gli studenti assegnatari di borsa di studio, dalla quale è trattenuto l'importo dell'affitto.
3. I residui posti letto, in sintonia con le disposizioni di cui alla legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, sono resi disponibili per gli studenti alla tariffa "senza requisiti", secondo le modalità previste dal bando di concorso annuale, per lo stesso periodo di 10 mesi. Solo in caso di residua disponibilità di posti letto, l'ESU di Verona può autorizzare l'applicazione agli studenti della tariffa "senza requisiti" per periodi inferiori a 10 mesi, previa presentazione di richiesta scritta e motivata.
4. L'ESU di Verona si riserva di prorogare, per il periodo estivo, l'attribuzione del posto letto agli studenti assegnatari che ne facciano richiesta scritta e motivata su apposito modulo entro il 31 marzo, o il primo giorno successivo non festivo.
5. L'ESU di Verona con l'assegnazione del posto letto garantisce l'arredo convenzionale dell'alloggi (con esclusione delle stoviglie e della biancheria da camera coperte - lenzuola - federe - asciugamani) all'approvvigionamento delle quali provvede l'assegnatario. Eventuali mobili - arredi diversi dalla dotazione potranno essere autorizzati su richiesta specifica da presentare alla direzione ESU di Verona caso per caso.

Art. 3 – ALTRI UTENTI

1. Esaurite le assegnazioni del posto letto secondo le modalità di cui all'art. 2, i residui posti letto potranno essere utilizzati per la locazione alla tariffa "altri utenti", così come regolamentata da apposito provvedimento del Direttore e/o utilizzati per le necessità istituzionali/operative dell'ESU di Verona.

Art. 4 – ASSEGNAZIONE STUDENTI IDONEI

1. Il bando di concorso annuale indica il termine entro cui il richiedente può presentare domanda di assegnazione del posto letto nonché i termini entro cui l'ESU di Verona provvede ad approvare e, conseguentemente, a pubblicare all'albo dell'ESU di Verona la graduatoria provvisoria e la

graduatoria definitiva degli assegnatari. Tali graduatorie sono, altresì, pubblicate sul sito internet dell'ESU di Verona.

2. Fatta salva la possibilità di ricorrere avverso i provvedimenti di assegnazione, secondo le procedure previste per legge, i ricorsi avverso la graduatoria provvisoria vanno presentati all'ESU di Verona, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal bando di concorso annuale.
3. I soggetti idonei già assegnatari di cui alla lettera a) del comma successivo, hanno diritto alla conservazione del posto letto, previa richiesta, da presentare all'ESU di Verona entro il termine indicato nel bando di concorso annuale e verifica del mantenimento dei requisiti per l'assegnazione.
4. Per l'assegnazione dei posti letto è seguito il seguente ordine di priorità:
 - a) idonei con richiesta di conferma;
 - b) idonei al concorso alloggi da nuovo bando;
 - c) "fuori concorso" con richiesta di conferma;
 - d) nuova richiesta da parte di "fuori concorso".I posti letto per le categorie (c), (d), sono assegnati solo successivamente all'esaurimento delle assegnazione delle categorie (a) e (b).
5. Al termine del contratto e in corrispondenza all'uscita dall'alloggio verrà attribuito un criterio di valutazione atto a premiare gli ospiti per il loro corretto rilascio dell'appartamento (pulizia, stato dei beni, manutenzioni, addebiti), comportamento verso gli altri ospiti nel corso dell'intero anno. Tale valutazione verrà ad attribuire un titolo preferenziale (a parità di requisiti) per l'anno successivo nell'assegnazione dell'alloggio prescelto.

Art. 5 – DOCUMENTI PER LA PRESA IN CONSEGNA DEL POSTO LETTO

1. Al momento della presa in consegna del posto letto, l'assegnatario deve produrre la seguente documentazione a pena di esclusione:
 - a) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido; gli studenti extracomunitari devono, inoltre, presentare il permesso di soggiorno e l'attestazione del godimento di borsa di studio o altre forme di assistenza concesse dai rispettivi paesi di origine o dal governo italiano;
 - b) Due foto-tessera uguali;
 - c) Autocertificazione di idoneità psicofisica per convivenza in comunità;
 - d) PER TUTTI GLI ASSEGNATARI: originale della ricevuta di avvenuto versamento del deposito cauzionale infruttifero di Euro 210,00 con causale "Caparra confirmatoria di: nome, cognome" dell'assegnatario.
 - e) SOLO PER ASSEGNATARI "SENZA REQUISITI": oltre al versamento della caparra va anche consegnato l'originale della ricevuta di pagamento 1° rata con causale "Affitto di: nome, cognome" dell'assegnatario.
2. L'assegnatario deve sottoscrivere :
 - la scheda di accettazione del posto letto con espressa indicazione per accettazione delle norme contenute nel presente regolamento nei suoi allegati,
 - il verbale di consegna del posto letto contenente il riepilogo beni, l'elenco delle anomalie già riscontrate, la scheda di richiesta manutenzione.
3. La mancata sottoscrizione della documentazione sopraindicata non consente l'assegnazione dell'alloggio, ed implica la rinuncia del beneficio stesso per l'anno accademico di riferimento. Entro tre giorni naturali e consecutivi dalla data riportata nel verbale di consegna del posto letto, l'ospite può segnalare in forma scritta all'Ufficio Protocollo eventuali non conformità rispetto a quanto riportato nel verbale di consegna. In tal caso l'Ufficio Tecnico procederà alla verifica delle difformità riscontrate e all'aggiornamento del verbale di consegna. Segnalazioni effettuate oltre i termini consentiti non saranno prese in considerazione.
4. La caparra verrà trasformata in deposito cauzionale infruttifero alla firma del contratto di alloggio. Superato il termine per l'accettazione dell'alloggio senza che lo studente abbia provveduto al versamento della caparra, decade dal beneficio ed il posto verrà rimesso nella disponibilità complessiva residua. La mancata iscrizione all'Ateneo non dà diritto al recupero della caparra.

Art. 6 - PAGAMENTI

1. L'assegnatario si impegna a corrispondere all'ESU di Verona la caparra confirmatoria/cauzione, la retta del posto letto onnicomprensiva, oltre che eventuali conguagli, per l'intero periodo di assegnazione. Tutte le tasse e le spese di pagamento si intendono a carico dell'ordinante senza oneri per il beneficiario. I versamenti effettuati, riportanti dati diversi da quelli indicati e/o che impedissero il buon fine dell'operazione, dovranno essere nuovamente attuati. Resta a carico dell'intestatario del versamento l'onere di recuperare quanto versato erroneamente.
2. Gli importi delle rette sono determinati secondo i criteri individuati dalla deliberazione annuale della Giunta regionale relativa al piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario, integrati dal provvedimento aziendale inerente la compartecipazione forfetaria alle spese, e sono resi pubblici tramite il bando di concorso annuale.
3. La tariffa applicata all'assegnatario del posto letto è determinata in sede di approvazione della graduatoria definitiva in funzione dei requisiti dell'assegnatario medesimo (Borsista idoneo beneficiario, Borsista idoneo non beneficiario, Matricole, Assegnatario senza requisiti).
4. I pagamenti delle rette vanno effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) ASSEGNATARI "IDONEI BENEFICIARI": allo studente assegnatario di borsa di studio sarà trattenuto dalla stessa l'importo per il posto letto, stabilito dalla Giunta Regionale. Inoltre, egli avrà diritto al rimborso per conguaglio della eventuale quota non dovuta. Gli studenti assegnatari di borse di studio di altri enti o università dovranno versare lo stesso importo degli studenti "idonei beneficiari" direttamente sul conto corrente dell'ESU di Verona entro il 15 febbraio.
 - b) ASSEGNATARI "IDONEI NON BENEFICIARI": dovranno versare le 10 mensilità a tariffa idonei beneficiari entro il 15 febbraio.
 - c) ASSEGNATARI "MATRICOLE": per gli studenti "matricole" in attesa di verifica del numero dei crediti da conseguire entro agosto o novembre, l'ESU di Verona si riserva la facoltà di richiedere la tariffa borsisti idonei beneficiari e comunque di restituire la cauzione solo dopo gli accertamenti sui crediti e la conclusione della pratica. In caso di revoca della borsa di studio per mancato raggiungimento del requisito di merito, trovano attuazione le conseguenze stabilite dalla Giunta Regionale in sede di piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario.
 - d) ASSEGNATARI "SENZA REQUISITI":
 - Prima rata (1 ottobre – 28 febbraio): devono presentare l'originale della ricevuta pari ad un importo di 5 mensilità a tariffa "senza requisiti". L'originale della ricevuta del versamento va consegnata al momento della sottoscrizione della scheda di accettazione.
 - Seconda rata (1 marzo – scadenza indicata sul bando di concorso annuale): gli studenti "senza requisiti" devono presentare l'originale della ricevuta pari ad un importo di 5 mensilità a tariffa "senza requisiti". L'originale della ricevuta del versamento va consegnata all'ESU di Verona entro il 15 febbraio.
5. CONGUAGLIO: l'assegnatario dovrà provvedere al pagamento delle ulteriori somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta scritta dell'ESU ARDSU mediante bonifico con causale "Conguaglio: cognome, nome". Il versamento deve essere effettuato secondo la modalità previste al presente articolo.
6. RITARDATO PAGAMENTO:
 - a) I versamenti effettuati dopo la scadenza e sino al trentesimo giorno successivo alla medesima, se non motivati ed autorizzati dall'ESU di Verona, determinano, a carico del soggetto tenuto, una maggiorazione di Euro 26,00.
 - b) Oltre il termine di cui alla lettera a), il ritardo nel versamento, se non motivato ed autorizzato dall'ESU di Verona determina il trattenimento dell'intero importo cauzionale e la revoca del posto letto.
7. Il pagamento minimo dovuto per le frazioni di periodo è quello corrispondente a mezza mensilità.
8. Le rette versate non sono rimborsabili. In caso di "trasferimento d'ufficio", di cui al comma 13, art. 8, l'importo può essere sia conguagliato che rimborsato; se il trasferimento è richiesto dall'assegnatario l'importo viene solo conguagliato.
9. Gli importi di entità fino a € 20,00 che l'assegnatario eventualmente versasse in eccedenza rispetto a

quelli richiesti dall'Azienda, non saranno restituiti.

10. RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE:

- a) Il deposito cauzionale è restituito nel suo intero ammontare, a seguito di verifica finale positiva dello stato dell'alloggio effettuata dall'ESU di Verona.
- b) A copertura delle somme a qualsiasi titolo dovute dall'assegnatario all'ESU di Verona l'importo della cauzione da restituire è corrispondentemente ridotto.
- c) La restituzione della cauzione è effettuata successivamente alla scadenza del contratto mediante una delle modalità stabilite dall'ESU di Verona.

Art. 7 – RILASCIO DEL POSTO LETTO

1. Gli assegnatari dovranno rilasciare il posto letto entro le ore 9.00 dell'ultimo giorno indicato per la residenza. Il posto letto e gli spazi comuni dovranno essere puliti e sgombri da effetti personali e in condizioni tali da consentire l'accesso di altri assegnatari in caso contrario verrà trattenuta dalla cauzione versata un importo pari a € 50,00.
2. L'assegnatario erasmus è tenuto a comunicare per iscritto all'ESU di Verona, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data dell'eventuale rilascio anticipato del posto letto, secondo le modalità di cui all'allegato B "Disposizioni integrative al regolamento del Servizio Abitativo.
3. In prossimità della scadenza del contratto l'ESU si riserva di effettuare dei pre- controlli comunicati agli ospiti con un congruo anticipo finalizzati a verificare gli adempimenti necessari per il regolare rilascio dell'immobile.
4. Alle ore 9,30 dello stesso giorno di rilascio del posto letto verrà effettuata la verifica finale. Nell'ambito del sopralluogo congiunto l'ospite sottoscriverà il verbale di restituzione e consegnerà le chiavi dell'immobile. La mancata consegna delle chiavi (o di parte di esse) comporterà l'applicazione di una sanzione pari a € 30,00.
5. Il mancato ritiro del deposito cauzionale o il suo mancato incasso entro 30 giorni dalla data indicata nelle modalità di restituzione, comportano l'applicazione dei vigenti termini di prescrizione.
6. Gli assegnatari che prevedono di laurearsi prima del 31 luglio:
 - a) Entro il 31 dicembre possono fare richiesta di risoluzione anticipata al 28 febbraio del contratto (per il quale hanno già pagato la cauzione e la prima rata) In tal caso non è dovuto il pagamento della seconda;
 - b) In caso di mancata applicazione di quanto previsto alla lettera a), per il periodo post-laurea, la tariffa applicata a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data del conseguimento della laurea fino a tutto luglio è quella "altri utenti", con obbligo versare all'ESU di Verona la differenza tariffaria. Tale disposizione non si applica allo studente laureando che abbia pagato la tassa di iscrizione all'A.A. successivo. Agli studenti laureandi beneficiari di metà borsa si applica per l'intero periodo la tariffa "borsisti beneficiari".

Art. 8 – UTILIZZO DEL POSTO LETTO, DELL'ALLOGGIO E DEGLI SPAZI COMUNI.

1. L'assegnatario si impegna ad usare con la normale diligenza e ad aver cura di tutti i beni mobili ed immobili, assegnati e di uso comune, comprese attrezzature ed arredi. L'assegnatario è comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni comunicate dall'ESU di Verona.
2. L'assegnatario è responsabile dei danni arrecati per propria responsabilità e degli ammanchi riscontrati al proprio alloggio e ai beni assegnati. In tal caso l'assegnatario dovrà rifondere, entro 15 giorni dalla notifica da parte dell'ESU di Verona, l'importo corrispondente al valore o alla spesa di riparazione. Il versamento dovrà essere effettuato secondo la modalità prevista all'art. 6, indicando cognome e nome dello studente e la causale "DANNI per ...". Scaduto il termine si procede all'addebito e lo studente deve reintegrare la cauzione pena la revoca del posto letto.
3. L'assegnatario è responsabile, solidalmente con gli altri assegnatari, dei danni arrecati alle parti comuni interne all'edificio, che si riferiscono direttamente al pieno godimento dell'alloggio assegnatogli (arredi, attrezzature, impianti, atri, corridoi, scale, luoghi ricreativi ecc.), secondo i criteri stabiliti all'art. 1588 del Codice Civile.

4. L'assegnatario è tenuto a sostenere anche le spese per interventi straordinari dovuti a danni provocati direttamente o indirettamente, relativi al proprio posto letto e agli spazi comuni e a partecipare in solido alle spese qualora l'autore del danno non sia identificabile.
5. L'importo minimo che verrà addebitato all'assegnatario per danni provocati singolarmente o in solido con altri ospiti, di cui ai commi precedenti, è pari a € 5,00 IVA compresa.
6. Eventuali guasti agli impianti, che dovessero essere pregiudizievoli alla struttura abitativa, dovranno essere tempestivamente e direttamente segnalati all'Ufficio Tecnico. Esclusivamente in caso di guasti agli impianti che determinino situazioni di rischio o di pericolo per le strutture o per gli assegnatari, riscontrati nei periodi di chiusura degli uffici dell'ESU di Verona, l'assegnatario segnala il guasto con la massima urgenza.
7. All'interno di qualsiasi locale, senza esclusione alcuna, è vietato fumare, in ottemperanza all'art. 51, comma 1, legge 3/2003. I trasgressori saranno sanzionati secondo le disposizioni di cui al comma 5 del sopraccitato disposto legislativo.
8. Gli assegnatari nominano annualmente entro la fine del mese di ottobre a scrutinio segreto un responsabile di piano (Piazzale Scuro) o di immobile (altre residenze) della residenza in cui sono alloggiati: il responsabile ha il compito di rappresentare gli alloggiati per le istanze da essi presentate, nonché per le problematiche generali della residenza. Il referente degli studenti si rapporta con i responsabili ESU in rapporto di reciproca collaborazione. Tale responsabile coordina il comportamento degli assegnatari e l'utilizzo degli spazi comuni al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal presente articolo e provvede, altresì, alla programmazione dei turni di pulizia delle parti comuni. Eventuali inadempienze e costi di pulizia degli spazi comuni, non direttamente riferibili ad uno o più assegnatari, sono comunque a carico della totalità degli assegnatari.
9. Le pulizie della stanza, dei servizi igienici, ovvero degli spazi interni all'alloggio sono a carico del singolo assegnatario. Eventuali inadempienze e i costi di pulizia sono a carico del singolo assegnatario.
10. Eventuali abusi nell'utilizzo delle utenze (energia elettrica, acqua gas, riscaldamento, ecc.) e/o la manomissione o il cattivo uso degli impianti, saranno integralmente posti a carico degli assegnatari occupanti l'alloggio per i quali sono stati rilevati. Entro 15 giorni dalla notifica da parte dell'ESU di Verona l'assegnatario dovrà provvedere al pagamento del valore eccedente i costi di utenza ordinari. Il versamento dovrà essere effettuato secondo la modalità prevista all'art. 6, indicando cognome e nome dello studente e la causale "MAGGIORI CONSUMI ...". (al costo medio di un appartamento)
11. L'assegnatario si impegna a fruire del posto letto per l'intero periodo indicato nella scheda di accettazione e ad informare, per iscritto, l'Ufficio Benefici in caso di assenze prolungate oltre i 30 giorni (es. vacanze, festività).
12. L'ESU ARDSU potrà procedere alla chiusura delle cucine comuni e/o di altri spazi comuni nel caso venisse riscontrata una ripetuta noncuranza nell'uso e un degrado nello stato igienico degli stessi.
13. L'ESU di Verona è esente da qualsiasi responsabilità per incidenti, perdite, furti o danneggiamenti di effetti personali, propri o altrui, incluso denaro, traveller ceques, carte di credito, carte di debito, carte ricaricabili, ecc.
14. In caso di necessità, l'Azienda si riserva la facoltà di effettuare un "trasferimento d'ufficio" ad altro alloggio.

Art. 9 – OBBLIGHI E DIVIETI

1. L'assegnatario ed i suoi ospiti, oltre al rispetto delle vigenti disposizioni legislative, sono tenuti ad osservare le ordinarie norme di buon vicinato, di rispetto e tolleranza, evitando ogni motivo di molestia e di disturbo agli altri.
2. L'assegnatario deve:
 - preservare lo stato igienico/sanitario del posto letto assegnato e degli spazi comuni dando attuazione, tra l'altro, alle prescrizioni comunicate con appositi avvisi;
 - eseguire tempestivamente le visite mediche richieste e comunicare eventuali stati di malattia infettiva;
 - informare il Responsabile Alloggi su eventuali situazioni di disagio personale nella convivenza in collettività;

- comportarsi nei confronti del personale dell'ESU di Verona secondo le regole della correttezza ed in modo da non aggravare inutilmente il lavoro dello stesso.
3. E' fatto obbligo di:
- seguire tutte le disposizioni che verranno impartite all'assegnatario unitamente al regolamento;
 - partecipare alle assemblee mensili informative tenute dai responsabili dell'Azienda e dai referenti di piano o residenza per gli studenti;
 - leggere il manuale di sicurezza e partecipare alla simulazione/prove sgombero per le esercitazioni previste per le procedure antincendio.
4. E' fatto divieto di:
- qualsiasi comportamento o iniziativa arrecante disturbo, ivi compresa l'organizzazione di feste, rumori e molestie anche attraverso un utilizzo non consono di apparecchiature radio televisive telefoniche;
 - introdurre e/o utilizzare arredi e apparecchiature diverse da quelle in dotazione (divani, armadi, televisori, computer, ecc.) ad eccezione di quelle preventivamente ed espressamente autorizzate dall'ESU di Verona;
 - effettuare scambi del proprio posto letto, nemmeno con altri assegnatari all'interno della stessa residenza o dello stesso alloggio, senza preventiva autorizzazione dell'ESU ARDSU;
 - cedere, anche a titolo gratuito, o subaffittare, anche temporaneamente, il proprio posto letto a terzi.
5. Per ospitare temporaneamente persone estranee all'alloggio vanno utilizzate le procedure di richiesta di cui all'apposito modulo "Altri utenti".
6. L'ESU è esente da ogni responsabilità per danni provocati a sé e a terzi dall'assegnatario e a seguito di comportamenti contrari al presente regolamento o comunque alle regole di civile e prudente comportamento.

Art. 10 – VISITE

1. All'assegnatario è consentito ricevere nel proprio alloggio persone estranee in visita all'alloggio stesso nella fascia oraria dalle 8.00 alle 23.00 purché nel rispetto delle norme comportamentali del presente Regolamento. In via sperimentale nella residenza in convenzione di via Campofiore n. 15, l'accesso degli ospiti non potrà avvenire oltre le ore 22.00.
2. Alle persone in visita è concesso di accedere agli spazi comuni e alla stanza dell'assegnatario ospitante solo in presenza di quest'ultimo e solamente se gli altri assegnatari hanno dato il loro assenso.
3. L'assegnatario è responsabile dei danni arrecati dagli estranei in visita e risponde dei loro comportamenti contrari al presente Regolamento.
4. Il visitatore, ove richiesto è tenuto a declinare le proprie generalità al personale dell'Azienda o loro incaricato, ove presenti, consegnando obbligatoriamente un documento di riconoscimento che verrà custodito fino al termine della visita.

Art. 11 – VIOLAZIONI REGOLAMENTARI

1. In caso di violazioni da parte dell'assegnatario delle disposizioni di cui al presente regolamento e fatto salvo l'obbligo per l'assegnatario medesimo di risarcire i danni arrecati all'azienda o a terzi, l'ESU ARDSU può assumere i seguenti provvedimenti: richiamo scritto, trasferimento ad altro alloggio, revoca dell'assegnazione.
2. I provvedimenti di richiamo scritto e di trasferimento ad altro posto letto sono assunti dal Responsabile competente ufficio dell'ESU di Verona.
3. La revoca dell'assegnazione del posto letto è disposta dal Direttore, secondo la procedura di cui al successivo art. 12

Art. 12 – REVOCA DEL POSTO ALLOGGIO

1. Il posto letto è revocato nei seguenti casi:
 - a) Omesso pagamento della retta secondo le modalità previste all'art. 6 e/o omesso pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute;
 - b) Cessione in uso o in sublocazione del posto letto assegnato;
 - c) Ospitalità non autorizzata ad estranei al di fuori degli orari consentiti;
 - d) Organizzazione di riunioni non autorizzate o feste e assembramenti sui balconi e poggioli;
 - e) Situazioni di particolare degrado igienico con ripetuti richiami scritti da parte dell'ESU di Verona;
 - f) Mancato utilizzo del proprio posto letto per un mese consecutivo, in assenza di gravi comprovati motivi (malattia dell'ospite e/o dei famigliari, soggiorno di studi presso altra sede universitaria italiana o straniera, tesi di ricerca in altra città, regione, nazione, ecc.);
 - g) Conseguimento del beneficio da parte dell'ospite sulla base di dichiarazioni non veritiere;
 - h) Comportamenti contrari all'ordine pubblico;
 - i) comportamento nei confronti del personale dell'ESU di Verona scorretto o tale da aggravare inutilmente il lavoro dello stesso;
 - j) Riproduzione, duplicazione o prestito delle chiavi per l'accesso all'edificio, appartamento e/o stanza di assegnazione;
2. La procedura di revoca prende avvio con la comunicazione motivata al destinatario dell'avvio del procedimento di revoca del posto letto da effettuarsi a mezzo raccomandata. Il destinatario del provvedimento ha tempo 7 giorni liberi dalla ricezione della comunicazione per controdedurne le motivazioni. Scaduto tale termine e esaminate le eventuali controdeduzioni il Direttore dell'ESU di Verona dispone motivatamente l'archiviazione della procedura o la revoca del posto letto.

Art. 13 – ACCESSO AGLI ALLOGGI DEL PERSONALE ESU di Verona

1. Il personale dell'ESU di Verona, all'esclusivo fine di effettuare attività di controllo o di manutenzione, ha sempre diritto di accedere ai locali assegnati. L'accesso, salvo i casi di oggettiva urgenza, è effettuato da almeno due persone, in presenza dell'assegnatario e a seguito di preventiva comunicazione.
2. Per agevolare le procedure di manutenzione si invitano gli assegnatari a riordinare la stanza, l'appartamento assegnato con particolare cura durante tutta la fase dell'intervento e a fornire un elenco delle manutenzioni eventualmente necessarie compilando l'apposito modulo.

Art. 14 – RINUNCIA

1. In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario al posto letto, l'assegnatario medesimo è comunque tenuto al pagamento della retta per l'intero periodo di assegnazione.
2. Su richiesta motivata dell'assegnatario, ed esclusivamente nel caso in cui non si determini un danno (di natura contabile/finanziaria) a carico dell'azienda, l'ESU di Verona può autorizzare l'esenzione dal pagamento della retta eventualmente ancora da versare.

Art. 15 – DEROGHE AL REGOLAMENTO

1. Eventuali deroghe al Regolamento potranno essere autorizzate dal Direttore per motivi eccezionali.

PER ACCETTAZIONE

COGNOME E NOME IN STAMPATELLO _____

DATA _____

FIRMA _____